



COMUNE DI BARLETTA

Città della Disfida

Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile

Ordinanza Sindacale n. del dicembre 2020

IL SINDACO

Premesso

- che è diffusa e consolidata nel tempo l'usanza, nel corso delle festività di fine anno, di fare esplodere nell'ambito del territorio cittadino artifici pirotecnici di ogni categoria, il cui utilizzo risulta essere sempre più consistente e pericoloso;
- che tale consolidata condotta turba il normale andamento della vita di relazione dei cittadini, e comporta gravi rischi alla incolumità delle persone ed il rischio di danni rilevanti al patrimonio pubblico e privato;
- che è indubbio come i principali incidenti siano fortemente legati alla vendita e all'utilizzo illegale di prodotti pirotecnici ovvero al loro uso da parte di minori o di persone che non possiedono i richiesti requisiti personali o professionali;
- che tale usanza minaccia altresì l'incolumità psico-fisica degli animali ed il Comune, ai sensi dell'art.3 del D.P.R. 31/03/1979, è responsabile della vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali presenti sul proprio territorio;
- che ulteriori danni economici possono determinarsi a carico del patrimonio pubblico o privato in conseguenza del potenziale rischio d'incendio discendente dall'accensione incontrollata di articoli pirotecnici ad effetto luminante, in particolare laddove tali effetti siano associati a razzi per le conseguenze che possono investire cassonetti, arredi pubblici, veicoli privati, ecc.....;

Ritenuto

- che negli anni a poco sono valse le innumerevoli campagne mediatiche e gli appelli pubblici volti a disciplinare l'uso responsabile di ordigni e prodotti pirotecnici;
- che la cronaca degli ultimi anni ha invece messo in evidenza come i principali incidenti, in occasione dell'uso improprio di prodotti pirotecnici ad effetto scoppiettante (botti, petardi e simili), siano fortemente legati ad una immissione, vendita ed utilizzo illegale di tali prodotti ovvero al loro uso da parte dei minori o di persone che comunque non possiedono i richiesti requisiti personali o professionali;

Rilevato pertanto che, con apposito provvedimento occorre:

- regolamentare la vendita al pubblico e l'uso di prodotti pirotecnici durante il periodo delle festività di fine anno al fine di salvaguardare il supremo bene della salute garantito dall'art. 32 della Costituzione della Repubblica Italiana e regolamentarne l'uso in luogo privato;
- vietare, nel medesimo periodo, ogni tipo di sparo in luogo pubblico di qualunque tipo di prodotto pirotecnico, con particolare riguardo a quelli ad effetto scoppiettante (c. d. botti e petardi) e ai razzi, ovvero utilizzabili da privati non professionisti;

CITTA' DI BARLETTA
Medaglia D'oro al Valore Militare e al Merito Civile
Città della Disfida

- **considerato che la vigente normativa in materia di contrasto alla diffusione del COVID 19 consente la mobilità pedonale, in particolar modo nelle ore serali e notturne, solo per motivi di lavoro e di stretta necessità, per cui, anche in forza dei DPCM emessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri è sanzionabile la condotta di chi accende e fa deflagrare in aree pubbliche petardi e bitti di vario genere;**

Visto l'art. 6, comma 2, della direttiva 2007/23/CE, che lascia alle Autorità degli stati membri la possibilità di adottare disposizioni per limitare l'uso o la vendita al pubblico di certe categorie di fuochi d'artificio per ragioni di pubblica sicurezza o di incolumità delle persone ed, in particolare, di adottare provvedimenti volti a vietare o limitare il possesso, l'uso e/o la vendita al pubblico di fuochi d'artificio di categoria 2 e 3 per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, incolumità delle persone, o protezione ambientale;

Visto il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 "Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici in vigore dal 13 agosto 2015, che definisce la disciplina volta ad attuare la libera circolazione degli articoli pirotecnici nel mercato interno, assicurando, nel contempo, le esigenze di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica e di tutela della pubblica incolumità, la tutela dei consumatori e la protezione ambientale.

Visti:

- L'art. 3 del citato decreto legislativo che classifica gli articoli pirotecnici nelle categorie:
 - a) Fuochi d'artificio, categorie F1, F2 (fuochi d'artificio che presentano un basso rischio potenziale e un basso livello di rumorosità e che sono destinati a essere usati al di fuori di edifici in spazi confinati), F3 (fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale medio e che sono destinati ad essere usati al di fuori di edifici in grandi spazi aperti e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana), e F4;
 - b) Articoli pirotecnici teatrali, categorie T1 e T2;
 - c) Altri articoli pirotecnici, categorie P1 e P2;Prodotti di IV e V categoria riconosciuti e classificati dal Ministero ai sensi dell'art. 53 del T.U.L.P.S.
- L'art. 5 dello stesso D. L.vo, "Limitazioni alla vendita di articoli pirotecnici, per il quale è fatto divieto di cedere a qualsiasi titolo o far utilizzare in qualsiasi condizione ai minori di anni 14 i fuochi di categoria F1 e ai privati che non siano maggiorenni i fuochi di categoria F2;
- L'art. 5 comma 7 del D. L.vo 123/2015 il quale stabilisce che "i prodotti pirotecnici del tipo "petardo2 con limiti superiori a quelli previsti dal comma 5 e del tipo "razzo" con limiti superiori a quanto previsto dal comma 6, sono destinati esclusivamente ad operatori professionali muniti della licenza o del nulla osta di cui al comma 2 e nell'ambito di spettacoli pirotecnici autorizzati;

Visto l'art. 7 bis del D. Lgs. 267/00;

Vista la L. 24.11.81 n.689;

Visto l'art. 659 c. p.;

Vista l'ordinanza sindacale n. 91383 del 22/12/2017;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 come modificato, da ultimo, dal D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito in legge 18 aprile 2017, n. 48,

RACCOMANDA

- Ai rivenditori professionali appositamente autorizzati ed ai titolari di attività commerciali di libera vendita di prodotti pirotecnici, di adottare le più opportune precauzioni nell'attività di vendita, esponendo appositi avvisi riguardanti la pericolosità dei prodotti di vendita e la necessità di un loro appropriato utilizzo, nei termini di legge, provvedendo a comunicare i termini della presente ordinanza;
- di acquisire artifici pirotecnici esclusivamente presso gli esercizi commerciali autorizzati a tale tipologia di vendita e di **non raccogliere botti, petardi, o qualsiasi artificio inesplosivo, né tanto meno di provare a riaccenderli;**

CITTA' DI BARLETTA
Medaglia D'oro al Valore Militare e al Merito Civile
Città della Disfida

- agli esercenti la patria potestà, di vigilare affinché i minori non facciano uso o detengano materiali esplosivi, al fine di scongiurare i gravi pericoli derivanti da utilizzo improprio o maldestro di tali materiali;

ORDINA

- a partire dalla data di emissione della presente ordinanza e fino al 6 gennaio 2021, il **DIVIETO** di vendita, in forma ambulante, ed in sede fissa **per ogni attività non appositamente autorizzata**, di ogni tipo di fuochi d'artificio NON ascrivibili alla categorie F1 e F2 di cui all'art.3 del D. Lgs 29 luglio 2015 n. 123, ivi compresi gli ex fuochi di libera vendita ora obbligatoriamente classificati in una delle suddette categorie. **E' quindi vietata, per ogni tipo di esercizio commerciale, la vendita al pubblico di articoli pirotecnici di categoria F3 e F4 definiti articoli pirotecnici di uso professionale e destinati all'uso esclusivo di persone con conoscenze specialistiche, così come i prodotti pirotecnici del tipo "petardo" e del tipo "razzo" con limiti superiori a quelli previsti dal comma 6 del d.lgs 29 luglio 2015 n. 123 acquistabili esclusivamente da soggetti in possesso delle abilitazioni di cui all'art. 101 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635 e successive modificazioni, che abbiano superato corsi di formazione, iniziale e periodica, nelle materie del settore della pirotecnica ed essere titolari della licenza di cui all'art. 47 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 o del nullaosta del Questore di cui all'art. 55, terzo comma, del medesimo testo unico, e utilizzabili solo in spettacoli pirotecnici autorizzati dall'autorità di P.S.**
- In particolare è vietata la vendita di quei prodotti che abbiano effetto scoppiettante, crepitante o fischiante, tipo rauto o petardo mentre sono esclusi da tale divieto i prodotti del tipo fontane, bengala, bottigliette a strappo, lancia coriandoli, fontane per torte, petardini da ballo, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e palle luminose;
- Il **DIVIETO**, a partire dalla emissione della presente ordinanza e fino al 6 gennaio 2021 al di fuori degli spettacoli autorizzati dei professionisti di cui all'art.4 del D. Lgs. 04.04.10, n.58, **di utilizzo di ogni tipo di fuoco d'artificio, ad eccezione di quelli relativi alla categoria F1 e F2, con le limitazioni di cui al punto 1, in luogo pubblico e anche in luogo privato ove possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi non consenzienti, nonché di articoli pirotecnici teatrali e di altri articoli pirotecnici per scopi diversi da quelli a cui gli articoli stessi sono espressamente destinati;**
- **Il DIVIETO** di cedere a qualsiasi titolo, usare o portare con sé, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, materiale esplosivo, di qualsiasi categoria, ai minori di anni 18 e privi della carta d'identità;
- **Ai minori di anni 14 è altresì vietato**, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 58/2010 anche l'acquisto, la detenzione e l'utilizzo dei fuochi di artificio compresi quelli rientranti nella categoria F 1;
- **Il Divieto** per tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute e spazi simili, di consentirne a chiunque l'uso per l'effettuazione degli spari vietati dalla presente ordinanza;

AVVERTE

L'inosservanza della presente ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis del D. Lgs. n.267 del 18.08.00 da € 25,00= ad € 500,00=, pagamento in misura ridotta € 50,00= a carico dei contravventori, fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Le violazioni al seguente provvedimento comportano il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto, ai sensi dell'art. 13 della L. n. 689/81 e s.m.i. e la successiva confisca ai sensi

CITTA' DI BARLETTA
Medaglia D'oro al Valore Militare e al Merito Civile
Città della Disfida

dell'art. 20 co. 5 della Legge citata. Le violazioni in materia, perpetrate dai commercianti autorizzati o ambulanti abusivi che commercializzano "declassificati" contraffatti saranno perseguiti a termini di legge.

TRASMETTE

la presente ordinanza, per l'osservanza, agli Agenti della Forza pubblica.

DISPONE

che la presente ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio on line sul sito istituzionale del Comune.

INFORMA

contro la presente ordinanza è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale TAR Puglia nel termine di 60 gg. dalla pubblicazione all'albo pretorio *on line* oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio *on line*.

Il Sindaco
dott. Cosimo Damiano Cannito

